

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRATOFUTURA

Approvato all'Assemblea dell'11 maggio 2026

1. Denominazione e Sede

1.1. È costituita dal 1983 l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "PRATOFUTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE".

1.2. L'Associazione ha sede in 59100 – Prato, Via Santa Chiara n. 38. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune di Prato non comporta modifica statutaria.

2. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in conformità al presente Statuto.

3. Natura e Principi

3.1. L'Associazione è un ente di diritto privato senza finalità di lucro. Essa si conforma ai principi di democraticità, partecipazione, trasparenza, elettività e gratuità delle cariche associative, nonché all'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, salve le differenze dovute alle diverse categorie di iscritti previste dal presente Statuto.

3.2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente da partiti politici, movimenti, organizzazioni religiose o sindacali, ordini e associazioni professionali o di categorie economiche, ed opera in piena autonomia patrimoniale, ideologica, culturale e scientifica.

4. Scopi e Finalità

4.1. L'Associazione opera in ambito locale a beneficio della collettività dell'area pratese e del suo sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale.

4.2. A tal fine svolge attività di *think tank* indipendente, con funzione di studio, analisi, ricerca, elaborazione culturale e proposta strategica. In tale veste, l'Associazione:

- promuove attività di ricerca, indagine, osservazione e approfondimento su temi di interesse pubblico e territoriale;
- elabora scenari, studi, dossier, analisi e proposte di carattere culturale e strategico, senza svolgere attività di consulenza operativa diretta;
- favorisce il confronto pubblico, il dibattito e la diffusione del pensiero attraverso eventi, incontri, pubblicazioni e iniziative divulgative;
- promuove la collaborazione con soggetti privati e pubblici, istituzioni culturali, università e altri enti di ricerca;
- sostiene progetti coerenti con le finalità statutarie, anche mediante attività editoriali, formative o divulgative.

4.3. L'Associazione potrà stipulare collaborazioni retribuite con persone fisiche e giuridiche, assumere dipendenti, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali, marginali, finalizzate allo scopo sociale e necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità; partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio; potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, con l'eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Qualsiasi attività commerciale sarà svolta in modo non prevalente e nel rispetto della normativa di settore.

5. Patrimonio e Fondo Comune

5.1. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da: a) quote associative; b) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati; c) erogazioni liberali e oblazioni; d) contributi di enti pubblici e privati; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali; g) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali; h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

5.2. La quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo non è restituibile in caso di perdita della qualifica di Associato.

La quota, e ogni altro contributo associativo, è parimenti intrasmissibile.

5.3. L'insieme delle risorse economiche, unitamente ai beni acquistati con dette risorse, per quanto non impiegato in attività istituzionali, costituisce il fondo comune dell'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

I singoli Associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

5.4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o altre risorse durante la vita dell'Associazione stessa e al suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

6. Associati

6.1. Il numero degli Associati è illimitato. Essi si distinguono in:

- a) Associati ordinari **principali**;
- b) Associati ordinari **aggiunti**;
- c) Associati **onorari**;

6.2. Possono far parte dell'Associazione come Associati ordinari **principali** tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche o altri soggetti di diritto – che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, qualora siano stati presentati da almeno un altro Associato, dichiarando: 1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di voler condividere gli scopi istituzionali; 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto; 4) di rispettare gli eventuali regolamenti interni.

Nel caso in cui Associati ordinari principali siano persone giuridiche o altri enti, spetta al loro legale rappresentante *pro-tempore* esercitare i diritti all'interno dell'Associazione, o eventualmente indicare la persona fisica che può esercitarli, con facoltà di sua sostituzione in ogni momento.

L'Associato ordinario principale, il suo legale rappresentante *pro-tempore* o la persona fisica da egli indicata, ha diritto di voto in Assemblea, può eleggere i componenti degli organi associativi e farne parte, può partecipare alle attività associative e proporre iniziative e mozioni.

6.3. Possono far parte dell'Associazione come Associati ordinari **aggiunti** tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche o altri soggetti di diritto – che siano indicati per scritto al Consiglio Direttivo da un Associato ordinario principale come facenti parte della sua medesima organizzazione. Anche gli Associati ordinari aggiunti devono dichiarare: 1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di voler condividere gli scopi istituzionali; 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto; 4) di rispettare gli eventuali regolamenti interni.

Nel caso in cui Associati ordinari aggiunti siano persone giuridiche o altri enti, spetta al loro legale rappresentante *pro-tempore* esercitare i diritti all'interno dell'Associazione, o eventualmente indicare la persona fisica che può esercitarli, con facoltà di sua sostituzione in ogni momento.

L'Associato ordinario aggiunto, il suo legale rappresentante *pro-tempore* o la persona fisica da egli indicata, può partecipare agli eventi e all'attività dell'Associazione, così come alle Assemblee e alle riunioni, alle quali può prendere parola e partecipare al dibattito. Egli tuttavia non ha diritto di voto in Assemblea e la sua presenza non può essere computata ai fini dei *quorum* costitutivo e deliberativo. Non può eleggere i componenti degli organi associativi, ma può farne parte se a tal fine indicato dall'Associato ordinario principale alla cui organizzazione afferisce.

6.4. Possono far parte dell'Associazione come Associati **onorari** coloro che vengono indicati come tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti scientifici, culturali o istituzionali, o che comunque si siano distinti per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione.

L'Associato onorario può partecipare agli eventi e all'attività dell'Associazione, così come alle Assemblee e alle riunioni, alle quali può prendere parola e partecipare al dibattito. Egli tuttavia non ha diritto di voto in Assemblea e la sua presenza non può essere computata ai fini dei *quorum* costitutivo e deliberativo. Non può eleggere i componenti degli organi associativi e non può farne parte.

6.5. L'ammissione ad Associato ordinario principale e ad Associato ordinario aggiunto è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti. In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante *pro-tempore* del soggetto che richiede l'adesione.

La delibera di ammissione del Consiglio Direttivo deve essere sempre ratificata dall'Assemblea, che può essere interpellata anche in via informale e tramite strumenti telematici, con modalità e tempistiche che consentano a tutti gli Associati di essere informati e manifestare il loro parere. L'ammissione acquista efficacia solo dopo la ratifica assembleare; la mancata ratifica vale non accettazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere comunicata in forma scritta all'interessato ed al suo presentatore al recapito, anche solo di posta elettronica, indicato nella domanda. La decisione non è sindacabile ma non esclude la ripresentazione della domanda in futuro.

6.6. L'ammissione ad Associato onorario è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo all'unanimità dei suoi componenti.

6.7. La qualità di Associato si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione, queste ultime deliberate dal Consiglio Direttivo.

Resta a carico dell'Associato dimissionario, decaduto o escluso l'obbligo del versamento delle quote associative dell'anno in corso e di quelle arretrate.

La perdita della qualità di Associato comporta l'immediata decadenza dalle cariche associative ricoperte, ivi compresa la partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, senza necessità di adempimenti ulteriori se non la presa d'atto dell'organo di appartenenza. Medesima decadenza si verifica anche per le persone fisiche indicate dal legale rappresentante in caso di Associato persona giuridica o ente.

Qualora dimissioni o decadenza interessino solo il legale rappresentante o la persona fisica da egli indicata come esercente i diritti in Associazione, esse non comportano la perdita della qualità di Associato in capo alla persona giuridica o ente, sia esso ordinario principale o aggiunto, pur comportando il venir meno delle cariche associative eventualmente ricoperte. In questi casi, spetterà al legale rappresentante *pro-tempore* l'indicazione di una nuova persona fisica esercente i diritti di Associato.

6.8. La dichiarazione di dimissioni deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e la comunica all'Assemblea, anche in via informale e tramite strumenti telematici, con modalità e tempistiche che consentano a tutti gli Associati di essere informati.

6.9. La decadenza dell'Associato si verifica in caso di morte, interdizione o inabilitazione – per le persone fisiche – ed in caso di scioglimento, estinzione, sottoposizione a Liquidazione Giudiziale, Liquidazione Controllata o altre procedure concorsuali liquidatorie – per le persone giuridiche.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al verificarsi della relativa causa, e viene successivamente comunicata all'Assemblea, anche in via informale e tramite strumenti telematici, con modalità e tempistiche che consentano a tutti gli Associati di essere informati.

6.10. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti, in presenza di gravi motivi o comunque di comportamenti contrari alle norme del presente Statuto o agli scopi dell'Associazione, anche se tenuti dalle persone fisiche indicate dagli Associati persone giuridiche o enti. La delibera di esclusione, a pena di inefficacia, deve essere ratificata dall'Assemblea, che può essere interpellata anche in via informale e tramite strumenti telematici, con modalità e tempistiche che consentano a tutti gli Associati di essere informati e manifestare il loro parere.

Costituiscono in ogni caso gravi motivi: il mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; la morosità nei pagamenti delle quote associative; il comportamento indegno.

6.11. La delibera di decadenza o di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato, e/o al suo tutore legale o curatore/liquidatore, da parte del Consiglio Direttivo in forma scritta, al recapito, anche solo di posta elettronica, indicato dall'Associato nella domanda, o successivamente aggiornato.

Solo il provvedimento di esclusione potrà essere impugnato innanzi al Collegio dei Probiviri, con atto scritto che dovrà essere trasmesso tramite posta elettronica certificata al Presidente del Collegio entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione.

6.12. L'Associato dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote di iscrizione versate, né a frazioni del patrimonio associativo.

7. Diritti e Doveri degli Associati

7.1. Tutti gli Associati hanno parità di diritti e di doveri, salvo quanto specificato all'art. 6. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'attività volontaria degli Associati non può essere retribuita in alcun modo.

7.2. Gli Associati, e le persone fisiche da essi indicate nel caso di Associati persone giuridiche o enti, hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, prendere la parola e partecipare al dibattito, e – se Associati ordinari principali – di votare direttamente per le questioni poste all'ordine del giorno;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività e alle riunioni promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

7.3. Gli Associati, e le persone fisiche da essi indicate nel caso di Associati persone giuridiche o enti, sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- ad osservare gli eventuali regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa annuale, con modalità e tempistiche indicate dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento decoroso e conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli Associati onorari sono esonerati dall'obbligo di versamento della quota associativa annuale e di quelle ulteriori che potranno essere richieste agli Associati ordinari (principali e aggiunti) dal Consiglio Direttivo.

8. Quote Associative

8.1. Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote eventualmente fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum*, al fine di sopperire ad un fabbisogno di liquidità dell'Associazione per lo svolgimento della sua attività ed il raggiungimento dei suoi scopi.

8.2. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo stabilisce le quote associative per l'anno successivo. In particolare sono quantificate: a) la quota ordinaria annuale per gli Associati ordinari principali; b) la quota ordinaria annuale per gli Associati ordinari aggiunti, comunque in misura ridotta a quella degli Associati ordinari principali; c) l'eventuale quota annuale suppletiva.

8.3. La delibera che stabilisce le quote annuali deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli Associati mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, entro 10 (dieci) giorni dalla sua assunzione. Detta comunicazione può essere corredata da pubblicazione presso la sede sociale e, se disponibile, nell'area riservata del sito web dell'Associazione.

8.4. La determinazione delle quote diventa efficace dal 1° Gennaio dell'anno successivo, salvo diversa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

8.5. Il mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta l'invio di un sollecito formale e, in caso di ulteriore inadempienza, può costituire motivo di esclusione dell'Associato ai sensi dell'art. 6.

8.6. La quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associato.

La quota, e ogni altro contributo associativo, è parimenti intrasmissibile.

9. Organi dell'Associazione e Libri Sociali

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) l'Organo di Controllo, se nominato.

9.2. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro verbali dell'Assemblea degli Associati;
- c) libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro verbali del Comitato Tecnico Scientifico;

e) libro verbali del Collegio dei Probiviri.

9.3. I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione. Gli Associati ordinari principali, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di consultarli previa motivata richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, che fornisce loro accesso entro 15 (quindici) giorni, indicando altresì le modalità per la consultazione.

10. Assemblea degli Associati

10.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati ordinari principali che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Possono parteciparvi anche gli Associati ordinari aggiunti, in regola con il pagamento della quota associativa, e gli Associati onorari. Queste ultime due categorie di Associati hanno diritto di parola e possono partecipare al dibattito, ma non possono votare, e la loro presenza, conseguentemente, non viene considerata né ai fini del *quorum* costitutivo, né di quello deliberativo.

In caso di Associato persona giuridica o ente, partecipa in Assemblea, con i relativi diritti, il suo legale rappresentante *pro-tempore* o la persona fisica da egli indicata ai sensi dell'art. 6.

10.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure su richiesta scritta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati ordinari principali, che contenga l'elenco delle questioni da porre all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso il Presidente dell'Associazione è tenuto a provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

10.3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno, anche dell'eventuale seconda convocazione, è indirizzato dal Presidente dell'Associazione a tutti gli Associati ai recapiti da essi indicati, anche solo mediante posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista nella convocazione.

In caso di proposta di modifica statutaria, la convocazione deve contenere il testo della modifica richiesta, al quale gli Associati possono proporre emendamenti fino a 5 (cinque) giorni prima della data indicata per lo svolgimento dell'Assemblea.

10.4. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche, dettagliatamente indicate nell'avviso di convocazione.

10.5. L'Assemblea:

- a) approva, previa relazione del Tesoriere e dell'eventuale Organo di Controllo, il bilancio annuale dell'Associazione;
- b) approva il programma annuale e gli indirizzi proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) ratifica le delibere di ammissione ed esclusione degli Associati adottate dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) elegge, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) nomina l'eventuale Organo di Controllo e ne revoca i suoi componenti per giusta causa;
- g) approva le modifiche al presente Statuto che le siano sottoposte dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- h) approva i regolamenti interni di cui il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri ritengono di dotarsi, nel rispetto del presente Statuto;

- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- j) nomina gli Associati onorari.

10.6. Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria può coincidere con quella ordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di impedimento di quest'ultimo, essa è presieduta dal Vicepresidente o comunque da un componente del Consiglio Direttivo. Chi presiede l'Assemblea può nominare un Segretario per la relativa verbalizzazione. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Associati ordinari principali che rappresenti almeno la metà più uno degli Associati ordinari principali in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale. Ogni Associato ordinario principale può farsi rappresentare, mediante invio di delega sottoscritta, da altro Associato ordinario principale in regola con il pagamento della quota di iscrizione o da un Associato ordinario aggiunto facente parte della sua organizzazione. Ogni Associato non può rappresentare più di 2 (due) Associati oltre sé stesso.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati ordinari principali presenti.

10.7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega; quelle dell'Assemblea straordinaria a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, anche per delega.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, anche per delega, purché all'Assemblea siano rappresentati almeno la metà più uno degli Associati ordinari principali in regola con il pagamento della quota associativa.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati, anche per delega.

Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano, salvo che almeno 1/5 (un quinto) dei presenti, anche per delega, non richieda la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni per eleggere gli Associati alle cariche associative avvengono per scrutinio segreto.

L'unanimità dei presenti in Assemblea può decidere di adottare diverse o specifiche modalità di voto, ferme rimanendo le maggioranze deliberative di cui al presente comma.

11. Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di Consiglieri variabile da 4 (quattro) a 10 (dieci), eletti dall'Assemblea su indicazione del Presidente, 3 (tre) dei quali formano, assieme al Presidente, l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ma non possono svolgere più di due mandati consecutivi. I componenti eletti per due mandati consecutivi sono nuovamente eleggibili dopo un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato.

Possono far parte del Consiglio Direttivo gli Associati ordinari principali, i loro legali rappresentanti *pro-tempore* o le persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, nonché gli Associati ordinari aggiunti, i loro legali rappresentanti *pro-tempore* o le persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, se a tal fine indicati dall'Associato ordinario principale a cui afferiscono.

11.2. L'Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo. Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi in seguito alla sua elezione da parte dell'Assemblea, si istituiscono le cariche dell'Ufficio di Presidenza nominando, tra i Consiglieri eletti, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Un medesimo Consigliere può cumulare più cariche interne all'Ufficio di Presidenza.

11.3. Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell'Associazione, attua gli scopi statutari ed amministra il suo patrimonio. In particolare:

- a) sollecita, coordina ed indirizza le attività dell'Associazione;
- b) predispose il bilancio ed il programma annuale dell'Associazione;
- c) delibera sulle domande di ammissione degli Associati e sui provvedimenti di loro decadenza ed esclusione;
- d) propone all'Assemblea la nomina di Associati onorari;
- e) delibera l'esclusione dalla carica degli Associati in situazione di incompatibilità;
- f) delibera sulla convocazione dell'Assemblea degli Associati e sul suo ordine del giorno;
- g) nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- h) nomina e revoca i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e ne supervisiona l'attività, riferendo all'Assemblea;
- i) gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; assume personale dipendente, stipula contratti di collaborazione; conferisce mandati a professionisti;
- j) fissa, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, le quote associative annuali;
- k) apre rapporti con istituti di credito e cura la parte economico – finanziaria dell'Associazione; sottoscrive contratti di finanziamento; sottoscrive quei contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- l) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- m) nomina eventuali comitati, commissioni o gruppi di lavoro interni e ne supervisiona l'attività, riferendone gli esiti all'Assemblea;
- n) può adottare un proprio regolamento per il suo funzionamento interno, previa approvazione dell'Assemblea, e approva l'eventuale regolamento adottato dal Comitato Tecnico Scientifico;
- o) nomina la Commissione per l'individuazione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

11.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente, oppure quando ne facciano richiesta uno o più Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

È esclusa la possibilità di farsi rappresentare all'interno del Consiglio Direttivo.

11.5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di impedimento di quest'ultimo, ne svolge le funzioni e rappresenta l'Associazione.

11.6. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Inoltre, è onerato di riportare e/o allegare tutti i verbali, in particolare quelli contenenti le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, nei libri dei verbali, nonché di comunicarli ove necessario al Collegio dei Probiviri.

11.7. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, riceve le quote associative, rilascia le necessarie quietanze, redige il bilancio.

11.8. Ad una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo uscente almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza, composta da 3 (tre) membri che abbiano già ricoperto il ruolo di Presidente, o di Consigliere per almeno un intero mandato, spetta indicare, anche dopo aver consultato il corpo sociale o

gran parte di esso, il nuovo Presidente dell'Associazione, il quale dovrà a sua volta indicare, sempre prima della scadenza del Consiglio Direttivo in carica, i componenti di quello nuovo. I nomi così individuati alla carica di Presidente, di componenti del Consiglio Direttivo, saranno proposti al voto dell'Assemblea, che li eleggerà a maggioranza semplice dei presenti.

I membri eletti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dovranno comunque risultare Associati all'atto della loro elezione assembleare, o comunque indicati dai legali rappresentanti in caso di Associati persone giuridiche o enti.

I componenti della Commissione per l'individuazione del Presidente non sono nominabili dal Consiglio Direttivo per più di due volte, anche non consecutive.

11.9. I componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica per assenze ingiustificate alle riunioni protrattesi per più di 3 (tre) volte consecutive. Essi possono anche dimettersi volontariamente, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla loro ricezione.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente qualora perdano, per qualsiasi ragione, la qualifica di Associato.

Il Consigliere dimissionario o decaduto, purché la decadenza non derivi dalla perdita della qualità di Associato, mantiene comunque quest'ultima qualifica.

Qualora la decadenza o le dimissioni di uno o più componenti faccia scendere il numero dei Consiglieri al di sotto del minimo statutariamente previsto, il Presidente è obbligato a individuare nuovi componenti in numero sufficiente a reintegrare il Consiglio nella sua composizione minima, e a sottoporli all'elezione da parte dell'Assemblea degli Associati. Questa dovrà essere convocata non oltre 3 (tre) mesi dalla decadenza che ha comportato il venir meno del numero minimo dei componenti dell'organo.

12. Presidente dell'Associazione

12.1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, esercita funzione d'impulso all'attività statutaria dell'Associazione indirizzando l'attività del Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a) ha il potere di firma sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare per una data non successiva a 30 (trenta) giorni dal compimento dell'atto.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

12.2. Il Presidente ha facoltà di nominare, per la durata del suo mandato, 3 (tre) consiglieri personali (o Saggi), scelti fra gli Associati (o fra le persone fisiche indicate dal legale rappresentante dell'Associato persona giuridica o ente), i quali avranno facoltà di partecipare ai lavori e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza esercizio del diritto di voto e con mera funzione consultiva.

12.3. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta, purché non consecutiva.

Possono essere eletti Presidente gli Associati ordinari principali, i loro legali rappresentanti *pro-tempore* o le persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, nonché gli Associati ordinari aggiunti, i loro legali rappresentanti *pro-tempore* o le persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, se a tal fine indicati dall'Associato ordinario principale a cui afferiscono.

12.4. Il Presidente può dimettersi volontariamente, con comunicazione scritta indirizzata a tutti gli Associati. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla loro presentazione.

Il Presidente decade automaticamente qualora perda, per qualsiasi ragione, la qualifica di Associato.

Il Presidente dimissionario o decaduto, purché la decadenza non derivi dalla perdita della qualità di Associato, mantiene comunque quest'ultima qualifica.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere, nella prima riunione successiva al verificarsi della circostanza, ai sensi dell'art. 11.8 dello Statuto, al fine di individuare entro 3 (tre) mesi un nuovo Presidente, un nuovo Consiglio Direttivo ed un nuovo Collegio dei Probiviri da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

13. Comitato Tecnico Scientifico

13.1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo dell'Associazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti. Essi sono selezionati tra accademici, professionisti, esperti di chiara fama in materie tecniche, economiche, giuridiche, sociali, scientifiche, informatiche e comunque nei settori di interesse per l'attività dell'Associazione e per il perseguimento del suo scopo sociale.

I componenti possono anche essere esterni alla compagine associativa.

13.2. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) fornisce supporto scientifico e metodologico alle attività dell'Associazione;
- b) supporta la definizione delle linee di ricerca, con riferimento agli indirizzi programmatici dell'attività associativa e ne supervisiona l'adozione;
- c) contribuisce alla validazione dei contenuti culturali e degli studi prodotti e pubblicati dall'Associazione;
- d) ogni volta che sia richiesto da un organo dell'Associazione, offre pareri consultivi su iniziative, programmi e collaborazioni;
- e) partecipa, laddove richiesto, ai lavori e al dibattito dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

13.3. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può anche revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico per violazione di Legge o Statuto, per sussistenza di conflitto di interessi personali con le iniziative assunte dall'Associazione, per comportamento indegno o in generale per gravi motivi.

La delibera di revoca dovrà essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo in forma scritta. L'interessato potrà impugnare il provvedimento di revoca innanzi al Collegio dei Probiviri, con atto scritto che dovrà essere trasmesso tramite posta elettronica certificata al Presidente del Collegio entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione.

13.4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno. Delle riunioni è redatto verbale inserito nell'apposito libro sociale.

Le riunioni del Comitato si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti.

13.5. Nella prima riunione di ciascun mandato, i componenti del Comitato nominano al suo interno un Referente, che ha il compito di tenere i rapporti con il Presidente dell'Associazione e gli altri organi associativi, nonché di manifestare all'esterno la posizione del Comitato, quando richiesta.

13.6 Il Comitato Tecnico Scientifico può adottare un proprio regolamento di funzionamento interno, che deve essere a sua volta approvato dal Consiglio Direttivo.

14. Collegio dei Proviviri

14.1. Il Collegio dei Proviviri è l'organo giurisdizionale e di controllo interno dell'Associazione.

In particolare, esso:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversie, è l'unico interprete;
- b) può adottare pareri, se espressamente richiesto, sui regolamenti interni degli organi associativi;
- c) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di esclusione da Associato deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea;
- d) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di revoca da componente del Comitato Tecnico Scientifico adottati dal Consiglio Direttivo;
- e) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla carica adottati dal Consiglio Direttivo per violazione dell'art. 19;
- f) dirime le controversie fra gli Associati, fra questi e gli organi dell'Associazione e fra gli organi dell'Associazione medesimi, aventi rilevanza nei rapporti associativi;
- g) annulla, in caso di violazione di norme statutarie, le delibere del Consiglio Direttivo, pronunciando la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo in caso di mancata conformazione alla decisione.

14.2. Il Collegio è formato da 3 (tre) componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, ed ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta per ciascun mandato.

L'elezione del Presidente e dei componenti del Collegio viene effettuata dall'Assemblea in seguito ad individuazione da parte del Presidente uscente dell'Associazione, eccezion fatta, con riferimento a detta individuazione, per i casi di cui agli artt. 12.4 e 14.5. La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Possono far parte del Collegio dei Proviviri gli Associati ordinari principali, i loro legali rappresentanti *pro-tempore* o le persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, nonché gli Associati ordinari aggiunti, i loro legali rappresentanti o le persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, se a tal fine indicati dall'Associato ordinario principale a cui afferiscono.

14.3. La durata del mandato del Collegio coincide con quello del Consiglio Direttivo. Al termine del mandato, i suoi componenti sono rieleggibili.

14.4. Il Presidente rappresenta il Collegio e lo dirige. Le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio, quando interpellato da uno o più Associati o da un organo dell'Associazione, si riunisce di regola con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, salvo motivi di particolare urgenza, a seguito di convocazione scritta del Presidente o, in mancanza, di uno dei suoi componenti.

Delle riunioni viene redatto verbale inserito nell'apposito libro sociale.

14.5. In caso di grave violazione delle norme statutarie, su segnalazione scritta di ciascun Associato, il Collegio – sentite le parti e assicurato il contraddittorio – potrà annullare la relativa delibera adottata dal Consiglio Direttivo. In tale ipotesi, il Consiglio Direttivo dovrà dare notizia scritta agli Associati dell'annullamento e conformarsi immediatamente al parere espresso dal Collegio. In difetto, il Collegio dichiarerà decaduto il Presidente e l'organo deliberante, provvedendo a nominare la Commissione ai sensi dell'art. 11.8 dello Statuto, che individuerà entro 3 (tre) mesi un nuovo Presidente, un nuovo Consiglio Direttivo ed un nuovo Collegio dei Proviviri da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

14.6. Nel caso di impugnazione di un provvedimento di esclusione dell'Associato, di esclusione dalla carica per violazione dell'art. 19, o di revoca da componente del Comitato Tecnico Scientifico, il Collegio dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, che dovrà avvenire, nel rispetto dell'art. 6.11 del presente Statuto, a mezzo posta elettronica indirizzata al Presidente del Collegio.

14.7. Innanzi al Collegio dei Probiviri, le parti, ove lo richiedano, potranno essere sentite personalmente in una seduta che verrà appositamente stabilita e comunicata per scritto agli interessati con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di raggiungere un bonario componimento. Ove questo non riesca, le parti avranno facoltà di depositare memorie e documenti nei modi e termini loro assegnati dal Collegio. Scaduto il termine assegnato il Collegio dovrà pronunciarsi nei 30 (trenta) giorni successivi.

14.8. Il Collegio può adottare un proprio regolamento di funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

14.9. La decisione finale del Collegio non esclude il ricorso successivo all'Autorità Giudiziaria ordinaria, qualora ne ricorrano le condizioni.

15. Organo di Controllo

15.1. L'Assemblea degli Associati può dotarsi di un Organo di Controllo, nella forma di un Revisore unico o di un Collegio costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

In caso di nomina di organo monocratico, l'Organo di Controllo deve essere costituito da un Revisore legale iscritto nell'apposito registro. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti, con funzione di Presidente, deve avere detta qualifica.

15.2. L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo per dette finalità.

Vigila inoltre sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.3. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche tra i non Associati, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati dall'Assemblea, prima della fine del mandato, per giusta causa e decadono qualora venga meno la loro iscrizione nel Registro dei Revisori legali, come prevista dall'art. 15.1.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

16. Bilancio dell'Associazione

16.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito bilancio annuale sullo schema delle società di capitali, secondo principi di trasparenza e veridicità, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

16.2. Il bilancio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisita anche la relazione dell'eventuale Organo di Controllo, entro il 31 Marzo ed approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile.

17. Scioglimento e Liquidazione

17.1. L'Associazione si scioglie quando lo scopo associativo è stato raggiunto o è diventato impossibile, o in ogni caso per volontà dell'Assemblea.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati, anche per delega. Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, in ogni caso in numero dispari.

17.2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio ed il fondo comune dovranno essere interamente devoluti ad altro ente, istituzione o associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa di settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

18. Gratuità delle Cariche e Rimborsi Spese

18.1. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, siano esse assunte da Associati, dalle persone fisiche da essi indicate ai sensi dell'art. 6, o da soggetti esterni alla compagine associativa.

La partecipazione all'attività dell'Associazione da parte degli Associati è sempre da intendersi a titolo gratuito.

18.2. Per i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Tecnico Scientifico, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

19. Incompatibilità e Rotazione

19.1. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente di Ordini professionali o Associazioni professionali o di categorie economiche. La carica di Presidente dell'Associazione è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale, di Presidente di Provincia o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere o di Segretario o Presidente di partiti, movimenti o organizzazioni politiche e/o religiose, anche solo a livello locale.

19.2. La carica di Presidente dell'Associazione può essere ricoperta non oltre due mandati, ma essi non possono essere consecutivi. Il Presidente che ha svolto un primo mandato è nuovamente eleggibile dopo un periodo di tempo pari alla durata del mandato stesso.

La carica di componente della Commissione per l'individuazione del Presidente può essere mantenuta non oltre due mandati, anche non consecutivi.

La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere mantenuta per non più di due mandati consecutivi. I componenti eletti per due mandati consecutivi sono nuovamente eleggibili dopo un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato.

Per mandato si intende un incarico di durata superiore alla metà di quanto previsto dal presente Statuto. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

19.3. In caso di inosservanza del presente articolo, il Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza semplice, procederà all'esclusione dalla carica dell'Associato che la riveste, il quale potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri a norma del presente Statuto.

20. Norme transitorie e finali

20.1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

20.2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, anche per delega, all'Assemblea straordinaria. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente predisposte dal Consiglio Direttivo, comunicate assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea agli Associati, i quali possono proporre emendamenti fino a 5 (cinque) giorni prima della data indicata per lo svolgimento dell'Assemblea.

20.3. Salvo diversa previsione, le modifiche dello Statuto entrano immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea.

21. Norme di rinvio

21.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute di diritto privato.